



163/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62347** del registro di segreteria, promosso da

...Omissis... (*...Omissis...*), nata a *...Omissis...* il *...Omissis...*, quale erede del sig. *...Omissis...*, nato a *...Omissis...* il *...Omissis...* e deceduto in data *...Omissis...* (già in servizio presso la stazione dei Carabinieri di *...Omissis...*) rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Cerio (CRENNE74D27B519V) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via Mazzini n. 112, con dichiarazione di

voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente
procedimento al seguente indirizzo pec: avvenniocerio@cnfpec.it

appellante-

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t,
rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

- **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**,
Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici
Economici al Personale, in persona del Direttore Gen. D. Giuseppe
Pedullà

- appellati-

per la riforma

della sentenza n. 1/2025 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale
per la Regione Molise - depositata in data 17 gennaio 2025.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del
segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice
Consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. Gaia Minuti su delega dell'avv.
Ennio Cerio. Nessuno è comparso per le altre parti.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Molise, dopo aver dichiarato il difetto di

legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, disponendone l'estromissione dal giudizio, ha respinto il ricorso proposto da ...*Omissis*...

- avverso il decreto n. 78906/A datato 2 marzo 2017 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il correlato conforme parere del predetto Comitato di verifica c.s. relativo alla domanda presentata in data 24 marzo 2015 dalla citata ...*Omissis*..., quale vedova dell'appuntato scelto ...*Omissis*..., volta al riconoscimento della causa di servizio.

- per l'accertamento della sussistenza della causa di servizio come conseguenza del rapporto eziopatogenetico tra i fatti di servizio e la malattia che ha portato al decesso del sig. ...*Omissis*..., ai fini della presentazione della domanda di pensione privilegiata.

Il giudice territoriale, nel merito, ha ritenuto dirimenti le conclusioni rassegnate nel parere medico-legale formulato dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute per cui le missioni internazionali svolte dal ricorrente non avrebbero avuto alcuna incidenza causale né concausale sulla grave patologia neoplastica di mieloma multiplo che lo portò repentinamente all'*exitus*, non potendo questa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, così confermando il giudizio già espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con atto di appello datato 16 luglio 2025, l'istante ha censurato la sentenza molisana per i seguenti motivi:

1) *“Violazione dell'art. 24 del Codice di giustizia contabile e degli artt. 51 e 52 c.p.c. per difetto di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio. Violazione dell'art. 111 Cost. Violazione art. 6 CEDU.”.*

2) *“Violazione dell'art. 97 del Codice di giustizia contabile e dell'art. 116 e 132 c.p.c. Violazione art. 2697 c.c. Violazione art. 2 CEDU.”.*

Secondo l'appellante la scelta di affidare la consulenza medico-legale ad una struttura pubblica, ovvero all'UML presso il Ministero della Salute, avrebbe inficiato l'intera decisione, trattandosi di un consulente privo di imparzialità, con evidenti interessi nella causa, che avrebbe agito in violazione delle norme procedurali sullo svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio, che ben potrebbero fondare le loro conclusioni anche su criteri probabilistico-statistici.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo in particolare di:

- *accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 78906/A datato 2 marzo 2017 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il correlato conforme parere del predetto Comitato di verifica relativo alla domanda presentata il 24 marzo 2015 da ...Omissis..., quale vedova dell'appuntato scelto ...Omissis... volta al riconoscimento della causa di servizio;*
- *per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza della causa di servizio come conseguenza del rapporto eziopatogenetico tra i fatti di servizio e la malattia*

che ha portato al decesso del sig. ...Omissis..., ai fini della presentazione della domanda di pensione privilegiata.

- *accertare e dichiarare che le suddette infermità sono ascrivibili, ai fini della pensione privilegiata, alla Tabella A, Categoria I.*

- *Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del... procuratore".*

3. Con memoria, depositata in data 9 giugno 2026, si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sottoscritta dal Direttore Gen. D. Giuseppe Pedullà, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto attinente a questioni di fatto relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, precluse in appello dall'art. 170, comma 1, del c.g.c., riportandosi agli atti di primo grado.

In conclusione, ha precisato che *"per quanto precede il ricorso dovrà ritenersi inammissibile, già in via pregiudiziale, per violazione di legge"*.

4. Con memoria depositata in data 12.6.2026 la difesa dell'istante ha contestato la fondatezza della memoria avversa ed ha ribadito le conclusioni in atti.

5. All'udienza odierna la difesa della parte appellante si è riportata agli scritti difensivi, contestando le avverse deduzioni.

Nessuno è comparso per le altre parti in causa.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Preliminare è la questione della tempestiva notifica dell'atto di appello. La parte appellante, in data 1° luglio 2026, ha depositato la prova di aver notificato l'atto di appello e il decreto di fissazione udienza, al difensore delle parti appellate costituito nel primo grado di giudizio (l'Avvocatura erariale, come risulta a pag. 35 della sentenza del giudice territoriale) solamente in data 13 marzo 2026.

L'odierno Collegio rileva che, in materia di instaurazione del contraddittorio tra le parti nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte dei conti, rileva la previsione contenuta nell'art. 178 del codice di giustizia contabile, per cui:

“1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni...

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza....

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza...”.

L'appello, che si propone con atto di citazione con il contenuto di cui all'art. 190 del codice di giustizia contabile, deve essere notificato alla parte e, successivamente, depositato nella segreteria del giudice adito,

a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni, nei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 179 e 180 del codice di giustizia contabile.

Come noto, infatti, l'instaurazione del giudizio a mezzo di citazione impone l'attuazione del contraddittorio attraverso l'evocazione in giudizio della controparte, con atto notificato direttamente alla stessa (Corte conti, III Sez. App., sent. n. 373/2022).

Il successivo art. 181 del codice di giustizia contabile prevede che, qualora l'istanza di fissazione dell'udienza non sia direttamente inserita nell'atto di impugnazione, la parte più diligente formuli istanza di fissazione di udienza al Presidente della Sezione, che provvede a fissare la data di udienza, con decreto da notificarsi alla controparte, con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 182 del suddetto codice.

Nel caso in esame si osserva che la sentenza di primo grado, depositata in segreteria in data 17 gennaio 2025, non risulta esser stata notificata.

La parte interessata aveva, conseguentemente, il cd. termine lungo per proporre l'impugnazione, ovvero quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a cui aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini, ai sensi del richiamato art. 178, comma quarto, del codice di giustizia contabile.

Dai documenti di causa emerge, tuttavia, il superamento dell'anzidetto termine decadenziale ad opera della parte istante.

Infatti, l'atto di appello è stato notificato alle controparti, presso il procuratore costituito in primo grado, solo in data 13 marzo 2026 e, dunque, con superamento del richiamato termine lungo, che veniva a scadere in data 17 febbraio 2026, data in cui la sentenza di primo grado (depositata in data 17 gennaio 2025) è conseguentemente passata in giudicato.

Non rileva, infatti, per quanto sopra chiarito, il mero deposito presso la segreteria della Sezione dell'atto di appello con la contestuale istanza di fissazione udienza, risalente al 16 ottobre 2024, poiché deve essere considerata unicamente la notifica del gravame alle controparti, che è stata effettuata, tardivamente, solo nel marzo 2026.

Ad abundantiam si osserva che, considerato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza già a far data dal 17 febbraio 2026, neanche potrebbe invocarsi la sanatoria conseguente all'avvenuta costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta con il deposito della memoria in data 9 giugno 2026.

Ciò in quanto i richiamati termini di cui all'art. 178 del c.g.c. sono previsti "a pena di decadenza", per la quale non è prevista alcuna sanatoria.

La giurisprudenza, con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha in particolare affermato che: "*La perentorietà dei termini si*

giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto d'appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d'appello (ex multis, Corte dei conti, [Sez. II app.], sent. nn. 158 e 269 del 2024).

Va precisato poi che, in adesione alla granitica giurisprudenza civile e contabile, trattasi di vizio che non può ritenersi sanato, ai sensi dell'art.156, comma 3, c.p.c., (applicabile anche al giudizio innanzi a questa Corte in virtù dell'espresso richiamo ex art.7 c.g.c.) neanche dalla costituzione in giudizio del Mef e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in quanto sostanzia una ipotesi non già di nullità-relativa bensì di nullità-inesistenza della notificazione, per mancata esecuzione degli adempimenti di notificazione o per mancanza materiale dell'atto (inesistenza giuridica e di fatto) (ex multis, Cass. Sez. Un. n.14916/2016), avendo la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza dell'impugnazione (in terminis, tra le tante, Cass. n. 2408/2024; id n. 15776/2023; Corte dei conti, Sez. II app. n. 158/2024). Ne consegue, pertanto, anche l'inaccoglibilità della richiesta, avanzata oralmente dal difensore....comparso in udienza, di concessione di un termine per rinotificare l'atto di appello..." (Corte conti, II Sez. App., sent. n. 187/2025). In conseguenza del superamento dell'indicato termine di appello, l'impugnazione proposta è da considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile.

Spese legali compensate, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c., stante la definizione in rito della controversia.

Nulla per le spese di giustizia, stante la loro gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio iscritto al n. **62347** del registro di segreteria da ... *Omissis*...

- dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivo;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 2 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Beatrice MENICONI

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico TORRI

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/07/2026

Per IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

Maria Vittoria ZOTTA

Firmato digitalmente